



Emendamenti al Decreto Delegato 12 febbraio 2026 n. 21 "MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2023 N.158 "NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 – LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI" presentati dal Gruppo Consigliare di Repubblica Futura.

Emendamento Modificativo dell'art. 3

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.158/2023)

2. I commi 4 e 5, dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.158/2023 sono così sostituiti:

"4. Il SPI esamina i progetti e la documentazione tecnica allegata ed entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza può richiedere documentazione integrativa, la quale deve essere trasmessa entro il termine di trenta giorni, eventualmente prorogato fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni su motivata e giustificata istanza del richiedente. Il SPI ~~si pronuncia sulla conformità del progetto~~ **rilascia parere di conformità** alla normativa ed ai criteri di prevenzione incendi entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

5. Il SPI può avvalersi del CTM per la valutazione di conformità di progetti di prevenzione incendi di particolare complessità, previa comunicazione da parte del SPI al richiedente. Il parere di conformità di cui al comma 4, è rilasciato entro sette giorni dalla data della riunione del CTM."

Emendamento Modificativo dell'art. 4

Art. 4

(Modifica dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.158/2023, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. In caso di modifiche rilevanti di cui all'articolo 4 che comportano una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza ma senza un aggravio del rischio incendio, l'asseverazione e i relativi allegati previsti al comma 1, lettera e), sono limitati agli aspetti oggetto di modifica e devono altresì prevedere la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di un tecnico abilitato. ~~Le certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 1, ove necessario, sono a firma di un professionista antincendio.~~

Emendamento Modificativo dell'art. 5

Art. 5

(Modifica dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Il comma 1 bis, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.158/2023 è così sostituito:

"1 bis. Alla richiesta di rinnovo sono allegati:

a) asseverazione, a firma di ~~professionista antincendio~~ **un tecnico abilitato**, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di



estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

b) per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attività soggette, la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alla normativa vigente;

c) fascicolo di intervento aggiornato previsto all'articolo 16.".

Emendamento Modificativo dell'art. 6

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Il comma 2 *bis*, dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.158/2023 è così sostituito:

"2 *bis*. Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il responsabile dell'attività per il Settore Pubblico e conseguentemente destinatario delle prescrizioni contenute nel presente decreto delegato e nella Legge n.75/2023.".

2. Dopo il comma 2 *bis*, dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.158/2023 sono aggiunti i seguenti commi 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinqües* e 2 *sexies* e ~~2 *septies*~~:

"2 *ter*. Le funzioni e gli obblighi in capo al responsabile dell'attività sono assegnati ai Direttori e Dirigenti della Pubblica Amministrazione e ai **Direttori degli Enti individuati per ciascuna struttura o insieme di strutture tramite delibera del Congresso di Stato**. ~~Qualora più Direttori ovvero Dirigenti della Pubblica Amministrazione condividano una o più attività soggette, le funzioni e gli obblighi in capo al responsabile dell'attività sono attribuite al Direttore o Dirigente con maggior anzianità di servizio.~~

~~2 *quater*. Gli Enti Pubblici sono i responsabili delle attività agli stessi afferenti e le funzioni e gli obblighi sono assegnati ai rispettivi Presidenti o Direttori.~~

~~2 *quinqües quater*. Ai Presidenti o Direttori degli Enti Pubblici e ai Direttori e Dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Congresso di Stato, quale titolare dei poteri decisionali e di spesa, garantisce i finanziamenti necessari ad assicurare l'operatività nell'osservanza delle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi. **Ai Direttori degli Enti Pubblici la medesima operatività è garantita dai rispettivi Consigli di Amministrazione o organismi amministrativi di riferimento.**~~

2 *sexies quinqües*. I Direttori e Dirigenti della Pubblica Amministrazione e i ~~Presidenti o~~ Direttori degli Enti Pubblici, qualora sprovvisti di UO ovvero Settori che per funzioni possano svolgere le opportune verifiche, possono avvalersi dell'assistenza dell'UO Servizio di Protezione Civile per la verifica degli adempimenti necessari al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi.

2 ~~septies~~ **sexies**. L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in collaborazione con l'UO Servizio di Protezione Civile, provvede a trasmettere annualmente al Congresso di Stato proposta di programmazione generale degli interventi sulla base delle priorità riscontrate.”.

